

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLE ESENTE DIRITTI



22 MAR 2016

5582.16

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

licenziamento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 12341/2013

SEZIONE LAVORO

Cron. 5582

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 18/12/2015
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere - PU
- Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere -
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere -
- Dott. LUIGI CAVALLARO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12341-2013 proposto da:

F.S.

C.F.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO D'OTTAVI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO SCISCA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2015

contro

5115

N. S.P.A., A. C.F.

, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato CARLO

TARDELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO PIERO MATTIA JUCCI, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 47/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/01/2013 R.G.N. 2176/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l'Avvocato SCISCA ROBERTO;

udito l'Avvocato MUNGO STEFANO per delega Avvocato TARDELLA CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso.



FATTO

Con sentenza depositata il 29.1.2013, la Corte d'appello di Milano, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava l'impugnativa di licenziamento intimato a S. F. dalla s.p.a. A.

(oggi s.p.a. N.).

Rilevava in particolare la Corte che il licenziamento in questione doveva qualificarsi come licenziamento per giustificato motivo oggettivo e che, avendo la società datrice di lavoro assolto all'obbligo di provvedere al reimpiego del lavoratore, offrendogli altre collocazioni che questi aveva rifiutato, nessun dubbio poteva residuare in ordine alla legittimità del recesso.

Per la cassazione di questa pronuncia ricorre S. F. con ricorso affidato a sette motivi, illustrati con memoria. Resiste la società in epigrafe con controricorso.

DIRITTO

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito ritenuto che l'accertamento relativo alla soppressione delle sue precedenti mansioni fosse passato in giudicato: a suo avviso, infatti, con altra sentenza intervenuta *inter partes* e avente ad oggetto un licenziamento intimatogli in precedenza, la stessa Corte milanese aveva statuito che dette mansioni non erano state soppresse, pur ritenendo decisivo ai fini della declaratoria d'illegittimità di quel licenziamento il mancato assolvimento da parte datoriale dell'onere della prova relativo all'impossibilità di un suo utile reimpiego in azienda.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito ritenuto assolto l'obbligo di reimpiego benché l'azienda non gli avesse mai offerto di svolgere mansioni equivalenti alle ultime effettivamente disimpegnate ed altresì per aver conseguentemente qualificato il licenziamento oggetto del presente giudizio come licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anziché come licenziamento disciplinare.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il



giudizio per avere la Corte di merito ritenuto che con la lettera dell'1.4.2008 egli avesse rifiutato di accettare le mansioni propostegli dalla società resistente, considerandole dequalificanti.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché violazione e falsa applicazione della legge n. 104/1992 e dell'art. 2697 c.c. per non avere la Corte valutato la sua impossibilità di trasferirsi in un'unità produttiva diversa da quella di Milano, in ragione della necessità di prestare assistenza alla madre invalida, e altresì per non avere valutato le risultanze dei libri paga e matricola da cui si evincerebbe che la società resistente ha assunto tra il 2006 e il 2007 oltre centocinquanta lavoratori, senza offrirgli alcuna congrua opportunità lavorativa.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché violazione e falsa applicazione di legge per avere la Corte ritenuto l'irrilevanza delle posizioni lavorative di tre suoi colleghi (C. , G. e S.) ai fini di un suo utile reimpiego in azienda, contrariamente a quanto già ritenuto con l'altra sentenza resa *inter partes* dalla stessa Corte territoriale in ordine al primo licenziamento intimatogli e passata in cosa giudicata.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 7 St. lav. e contrasto con precedente giudicato per avere la Corte rigettato l'appello incidentale con cui egli aveva proposto domanda di accertamento della natura discriminatoria del licenziamento e comunque della violazione della procedura disciplinare nonché di accertamento dell'inesistenza del licenziamento intimatogli.

Da ultimo, con il settimo motivo, il ricorrente solleva cautelativamente eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 42, l. n. 92/2012, per il caso in cui questa Corte dovesse ritenere che le modifiche ivi apportate all'art. 18 St. lav. in punto di conseguenze del licenziamento illegittimo si applichino anche ai licenziamenti anteriori alla sua entrata in vigore.



I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione delle modalità della loro formulazione, e sono inammissibili.

Come già affermato da questa Corte di legittimità, la riformulazione dell'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. disposta dall'art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con l. n. 134/2012), e applicabile al caso di specie, essendo stata la sentenza d'appello pubblicata il 29.1.2013, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel. c.c., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, onde è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere cioè dal confronto con le risultanze processuali, rimanendo per contro esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. S.U. n. 8053 del 2014).

E' poi il caso di aggiungere che nemmeno potrebbe darsi ingresso alle censure di parte ricorrente sotto il profilo dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, essendosi parimenti precisato che l'omesso esame di risultanze istruttorie non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato - come nella specie - comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le emergenze probatorie (v. ancora Cass. S.U. n. 8053 del 2014, cit.).

Parimenti inammissibile è il quarto motivo.

Questa Corte ha invero chiarito che il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, a condizione però che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. S.U. n. 9100 del 2015).

Nel caso di specie, viceversa, il ricorrente ha prospettato nel motivo di ricorso una pluralità di questioni relative alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito, alla ripartizione dell'onere della prova e alla



presunta violazione della legge n. 104/1992, tutte precedute dal riferimento alla legge cit. e all'art. 2697 c.c. e dalla deduzione del vizio di motivazione (peraltro, ancora una volta, inammissibilmente formulato con riferimento al testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. vigente anteriormente alla modifica apportata dall'art. 54, d.l. n. 83/2012, cit.), con la conseguenza che la compiuta formulazione del motivo in ordine alle singole questioni richiederebbe un inammissibile intervento integrativo di questa Corte, con l'individuazione per ciascuna delle doglianze dello specifico e corrispondente vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione, quest'ultimo peraltro ormai rilevante solo nei ristretti termini indicati da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 (v. per un caso analogo Cass. n. 21611 del 2013).

Il quinto motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. E' inammissibile per la parte recante censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non potendo al riguardo che richiamarsi le considerazioni già svolte in precedenza per i primi tre motivi di ricorso (nonché *pro parte* per il quarto) in considerazione del fatto che, anche qui, il ricorrente si duole in realtà della (a suo avviso) insufficiente e lacunosa valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito. E' infondato per la parte relativa alla censura di contrarietà della pronuncia con il giudicato *inter partes* recato dalla sentenza n. 1358/2011 della medesima Corte milanese, dal momento che le affermazioni ivi svolte circa la fungibilità tra le mansioni svolte dal ricorrente e quelle affidate ai colleghi C. G. e S. nulla hanno a che fare con la (prova della) possibilità di un utile reimpiego del ricorrente in azienda, quest'ultimo presupponendo logicamente un posto vacante.

Il sesto motivo è infondato per ciò che concerne la doglianza relativa alla reiezione dell'appello incidentale volto alla declaratoria di nullità del licenziamento per presunta discriminatorietà.

Al riguardo, va osservato che, fermo restando che la riformulazione dell'art. 18 comma 7° St. lav. ad opera dell'art. 1, comma 42, l. n. 92/2012, non opera che per i licenziamenti successivi alla sua entrata in vigore, ossia per quelli intimati a far data dal 18.7.2012 (arg. ex Cass. n. 10550 del 2013), la disposizione ivi prevista, secondo cui "Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal



lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste nel presente articolo", non ha carattere processuale, bensì sostanziale, ed è volta a disciplinare il caso in cui il lavoratore licenziato per motivo oggettivo deduca che in realtà il recesso è stato intimato per motivi discriminatori o disciplinari, stabilendo che in tal caso il giudice, ove accerti la fondatezza dei rilievi del lavoratore, non applicherà l'apparato sanzionatorio previsto per i casi di insussistenza del motivo oggettivo di recesso, sibbene quello dettato per la sussistenza del motivo discriminatorio o per l'infondatezza del motivo disciplinare.

Tuttavia, diversamente da quanto opinato da parte ricorrente, la disposizione in esame non autorizza affatto il lavoratore a modificare la domanda o a integrarla nel corso del giudizio fuori dei limiti propri della *emendatio libelli*, giacché è solo la sussistenza di una domanda originariamente volta alla declaratoria dell'illegittimità del licenziamento perché intimato in realtà per motivi discriminatori o disciplinari che può condurre all'emersione nel corso del giudizio di un motivo di recesso diverso da quello addotto dal datore di lavoro (arg. ex art. 112 c.p.c.). Con la conseguenza che, nel caso in esame, bene ha fatto la Corte di merito a respingere l'appello incidentale proposto dall'odierno ricorrente sul rilievo che la domanda di accertamento della natura discriminatoria del recesso era stata formulata per la prima volta in sede di appello: l'art. 345 c.p.c. vieta infatti la proposizione di domande nuove in appello e tale doveva sicuramente ritenersi la domanda in questione, siccome pacificamente non formulata in primo grado.

I restanti profili di doglianza del sesto motivo sono invece inammissibili. Quanto alle censure di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, valgono le considerazioni già svolte in precedenza per i primi tre motivi di ricorso (nonché *pro parte* per il quarto e il quinto), essendo anche stavolta le doglianze formulate con riferimento alla formulazione dell'art. 360 n. 5 nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dall'art. 54, d.l. n. 83/2012, più volte cit.

Per ciò che concerne le censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 7 St. lav. e di contrasto con precedente giudicato, è decisivo invece rilevare che parte ricorrente, piuttosto che muovere specifiche censure alla sentenza impugnata, riporta per ben dodici pagine il contenuto del



proprio controricorso per cassazione con ricorso incidentale avverso la precedente sentenza della Corte territoriale, così disattendendo il costante insegnamento di questa Corte secondo cui i motivi del ricorso per cassazione debbono possedere, a pena d'inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta non solo la necessità dell'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata, ma altresì dell'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto ovvero le asserite carenze della motivazione a questa imputabili (cfr. *ex multis* Cass. n. 20652 del 2009).

Rimanendo logicamente assorbito il settimo motivo, il ricorso va conclusivamente rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in € 100,00 per esborsi ed € 5.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.12.2015.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Luigi Cavallaro



IL PRESIDENTE

Federico Roselli

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Giovanni RUELLO

